



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "SeCivivi Plebs Sacchi – Cultura ed Impegno Civico ODV"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "SeCivivi Plebs Sacchi – Cultura ed Impegno Civico ODV" siglabile "SECIVIVI ODV", che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in via Don Luigi Sturzo 17/a nel comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD).

Il trasferimento della sede legale, deliberato dall'organo di amministrazione (o assemblea), non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'organizzazione si propone:

- di avviare e promuovere la partecipazione attiva del cittadino a favore di altri cittadini, della propria e di altre comunità, genericamente del territorio inteso come bene comune;

- di operare sul territorio proponendo iniziative di carattere generale aventi ad oggetto attività nei diversi ambiti del volontariato: dalla cultura generale all'impegno civico, nel sociale, nell'informazione sanitaria ed amministrativa, nello sport e tempo libero, nel rispetto della persona e delle regole; sia a carattere ricreativo e di socialità che di supporto, beneficenza, solidarietà per i più bisognosi, secondo esigenze e necessità che il tessuto sociale richiede;

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (rif. art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017):

- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- sviluppare la collaborazione, solidarietà e socializzazione tra i cittadini all'interno della comunità locale, con altre organizzazioni del territorio e comunità diverse;
- istituire corsi di preparazione e aggiornamento dei volontari, dei soci e della cittadinanza, sviluppare le attività culturali d'informazione e di partecipazione attiva;
- favorire, organizzare e gestire attività culturali, creative, ludico-ricreative, sportive o altre manifestazioni temporanee, con particolare attenzione a quelle che, oltre a soddisfare le aspirazioni personali, tendano a risolvere bisogni collettivi ed incoraggino situazione di partecipazione ed aggregazione, favorendo il senso di comunità e di appartenenza al territorio;
- valorizzare la storia e le tradizioni locali;
- organizzare gite alla scoperta dei luoghi di interesse generale del territorio regionale, nazionale, UE;
- favorire i rapporti intergenerazionali tra giovani ed anziani per condividere esperienze, professionalità e cultura, creando spazi di incontro, solidarietà e collaborazione tra i cittadini, siano essi italiani e/o stranieri;
- valorizzare e promuovere la conoscenza della storia Nazionale e del Veneto, i nostri ordinamenti democratici;
- far conoscere l'organizzazione del Sistema Sanitario Nazionale e delle norme assistenziali che lo regolano, le modalità di utilizzo dei servizi e l'insieme delle regole di condotta sulle quali si basa la vita del nostro Paese;
- organizzare eventi o giornate della salute dedicate alla prevenzione, con la collaborazione di personale sanitario qualificato;
- informare ed aiutare il cittadino a districarsi nelle questioni amministrative e nel mondo digitale;
- fornire un supporto nel contrastare la violenza di genere e il bullismo tra giovani organizzando iniziative pubbliche ed incontri dedicati;



- svolgere azioni di salvaguardia dell'ambiente anche tramite il recupero di materie riciclabili coinvolgendo la cittadinanza ed altre associazioni/comitati;
- realizzare, gestire e/o partecipare in collaborazione a progetti, iniziative, manifestazioni, anche proposte ed organizzate da terzi, mirate al conseguimento degli scopi di cui sopra.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo, gratuito e solo ove necessario accedendo a professionalità esterne.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche e le Organizzazioni di Volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Associati, diritti e doveri)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 22 del presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo di amministrazione.

Sono considerati Associati le persone fisiche od organizzazioni di volontariato ai sensi comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore (D.lgs 117/2017 e s.m.i) e si suddividono in Ordinari, Benemeriti, Simpatizzanti e Sostenitori.

Sono:

Associati Ordinari le persone fisiche che svolgono contemporaneamente attività di volontariato nell'organizzazione.

Associati Benemeriti le persone fisiche che svolgono attività di volontariato nell'organizzazione e che abbiano dato particolare apporto allo sviluppo dell'organizzazione e dei suoi servizi, anche in termini di finanziamenti.

Associati Simpatizzanti le persone fisiche che non svolgono attività di volontariato nell'organizzazione.

Associati Sostenitori le persone fisiche ed organizzazioni di volontariato che non svolgono attività di volontariato nell'organizzazione ma la supportano anche in termini di finanziamenti.

L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 9.

1.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.



L'associato viene dichiarato automaticamente decaduto quando non provvede al versamento della quota associativa entro il termine assegnato. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Presidente onorario
- Collegio dei Probiviri
- Comitati tecnici
- Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge
- Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni possono tenersi contemporaneamente sia in presenza che da remoto anche mediante utilizzo di sistemi informatici di consultazione. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli enti aderenti hanno anch'essi diritto ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.



ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione - Direttivo)

L'organo di amministrazione, il Direttivo, governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero un **minimo di 3** fino ad un **massimo di 7** consiglieri membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati, tra i propri associati. Dura in carica per **n. 3 anni** e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- nomina i coordinatori ed altre figure responsabili dei comitati tecnici scelti tra i soci e non;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. La carica di consigliere non è ostativa alla nomina di coordinatore del comitato tecnico.

In caso di dimissioni di uno o più membri dell'organo di amministrazione o in caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, l'organo di amministrazione provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi componenti dell'organo di amministrazione scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare componenti dell'organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli associati per nuove elezioni.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Collegio dei probiviri)

Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone all'Organo di amministrazione gli eventuali provvedimenti disciplinari.



Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte dell'Organo di amministrazione. I Probiviri durano in carica n. 2 anni e sono rieleggibili n.3 volte.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti dell'Organo di amministrazione, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

ART. 20 (Presidente Onorario)

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti operando nell'ODV. Può essere scelto tra gli ex-presidenti dell'assemblea o tra gli associati quale personalità del mondo sociale, culturale o scientifico, medico, che sia distinto nella sua carriera per ciò che ha fatto a favore dell'ODV e tramite questa alla comunità.

Il Presidente Onorario svolge compiti di promozione dell'organizzazione, delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali, può essere invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo di amministrazione senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario, come associato, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Su proposta dell'Organo di amministrazione e previa approvazione dell'Assemblea può essere esonerato dal pagamento della quota associativa annuale.

La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

ART. 21 (Comitati Tecnici)

Nell'ambito delle attività approvate dall'assemblea dei soci, l'organo di amministrazione ha facoltà di costituire Comitati Tecnici (es. comitati tecnici operativi, consultivi, scientifici) cui partecipano gli associati o anche collaboratori, esperti, volontari non soci, per la definizione, realizzazione, svolgimento concreto di specifici programmi, progetti o per la gestione di particolari eventi, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere.

L'organo di amministrazione stabilisce il regolamento del Comitato Tecnico e ne convalida le attività indicandone gli ambiti di azione, le linee di intervento e nomina il Coordinatore del Comitato oltre ad eventuali altri soggetti chiamati a svolgere determinate funzioni di responsabilità nel comitato stesso.

Il coordinatore del comitato ha l'obbligo di relazionare la sua attività direttamente all'organo di amministrazione.

Il coordinatore del comitato ha facoltà di partecipare alle sedute dell'organo di amministrazione su convocazione dello stesso in qualità di consigliere aggiunto senza diritto di voto.

Il coordinatore del comitato ha facoltà di richiedere per iscritto, anche mediante mezzi informatici istantanei, la riunione dell'organo di amministrazione, secondo indicazioni definite nel regolamento del comitato per riferire sulle attività dello stesso.

ART. 22 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli enti aderenti tenuto a cura dell'organo di amministrazione;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 23 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.



Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 29
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 30
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 32
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 33
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 35
(Norma transitoria)

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Agenzia delle Entrate		
• DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA •		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	27 DIC 2022	S.3
Reg. n°	8496	
€	ESENTI	

Il Funzionario addetto (*)

Guido COSTOLO

9-06-2023



Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Sarcinelli

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale SRGFBA83R13G693U **Sesso** M

Cognome SORGATO
Nome FABIO

Data di scadenza 27/08/2027

Luogo di nascita PIOVE DI SACCO
Provincia PD

Data di nascita 13/10/1983 **REGIONE** VENETO

Dati sanitari regionali

PATENTE DI GUIDA **REPUBBLICA ITALIANA**

1. SORGATO
2. FABIO
3. 13/10/83 PIOVE DI SACCO (PD)
4a. 27/02/2018 4b. MIT-UCO
4b. 26/02/2023
5. U16C11108K
7. *Fabio Sorgato*

9. A B C B E C E

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

Cognome SORGATO
Nome FABIO **Data di nascita** 13/10/1983

Numero di identificazione personale SRGFBA83R13G693U **SSN-MIN SALUTE - 500001**

Numero di identificazione europea 80380000500339046052 **Data di scadenza** 27/08/2027

13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	15/02/02	26/02/23	
B1			
B	10/12/01	26/02/23	
C1			
C	06/02/00	26/02/23	95(09/29/16)
D1			
D			
BE	01/04/00	26/02/23	
C1E			
CE	01/04/00	26/02/23	95(09/29/16)
D1E			
DE			

Spese: 2. Numero 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rinnovo
5. Data di scadenza della patente 6. Data di scadenza della patente
7. Data di scadenza della patente 8. Data di scadenza della patente
9. Data di scadenza della patente 10. Data di scadenza della patente
11. Valore Fisco al 15.05.2021



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 92318790281	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE SECIVIVI PLEBS SACCI - CULTURA ED IMPEGNO CIVICO ODV		
TIPO ATTIVITA' 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI		
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA DON LUIGI STURZO 17/A		
C.A.P. 35020	COMUNE SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO	PROV. PD

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE SRGFBA83R13G693U	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE SORGATO FABIO	

DATA 05/12/2022

IL FUNZIONARIO



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT PADOVA

(*) "Firma su delega del Direttore provinciale" *Roberto Pugin*

IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUO'
ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI
PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

